



COMUNE DI ENDINE GAIANO

Provincia di Bergamo

cap 24060 – Via F. Nullo, 2 tel. 035/825005 fax 035/827221

Codice Fiscale e P.Iva 00670550169

www.comune.endine-gaiano.bg.it

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I - AFFARI GENERALI

Registro Generale N. 1 del 04/01/2023

Registro Settore N. 2

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PROGETTO DI AFFIDO A FAVORE DELLE MINORI B.M. E B.M. - ANNO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno quattro del mese **di Gennaio**

PREMESSO che il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha confermato l'affidamento delle minori B.M. e B.M. ai Servizi Sociali territorialmente competenti in ottemperanza al Decreto N. 937/2019 R.G.C.C.e N. 1641-2020 cron., come da comunicazione dell'Assistente Sociale Dott.ssa Monica Marchesi, acclarata agli atti comunali con prot. n. 8157 del 21.12.2020;

RICHIAMATO l'art. 1 della Legge n. 149/2001 che ricorda il diritto fondamentale del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, senza distinzione di sesso, etnia, età, lingua, religione e nel rispetto dell'identità culturale. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore si dispongono i più opportuni interventi di sostegno e di aiuto. L'affidamento familiare si colloca nell'ambito degli interventi di protezione e di tutela dei minori considerati a rischio proprio perché "temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo". L'affido presuppone la possibilità di recupero della famiglia d'origine del minore, in modo da consentirgli il rientro a casa una volta risolta la situazione che ne ha provocato l'allontanamento. L'affidamento familiare è disposto dal Comune, o chi da esso delegato, in applicazione delle norme contenute nella legge n. 149/01, nella circolare regionale n. 42/2003 e nella legge regionale n. 3/2008;

VISTA la nota del Consorzio Servizi Val cavallina in data 30.12.2022, prot. n. 01/2023 a firma del Responsabile Servizi Sociali e Ufficio di Piano Dr. Gamba Benvenuto, con la quale viene richiesto il rinnovo del progetto di affido a favore delle minori B.M. e B.M. per il periodo gennaio 2023 – dicembre 2023 compresi, sulla base della relazione predisposta dall'Assistente Sociale Dott.ssa Monica Marchesi;

CONSIDERATO che:

- il rinnovo del progetto di affido ha la durata di un anno e precisamente da gennaio 2023 a dicembre 2023 compresi;
- il costo mensile a carico del Comune di Endine Gaiano per il progetto di affido a favore delle minori è di € 1.200,00 e il padre delle minori si è reso disponibile a contribuire economicamente al progetto di affido in essere, versando mensilmente 250,00 € ma che qualora non riuscisse a far

fronte a tale spesa sarà impegno del Comune di Endine Gaiano subentrare nel pagamento della restante quota;

- la quota mensile sopra riportata sarà parzialmente coperta dalla circolare 4, come specificato nella relazione predisposta dall'Assistente Sociale Dott.ssa Monica Marchesi prot. n. 01/2023 del 02.01.2023;

RITENUTO di dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

DATO ATTO che, in ottemperanza all'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;

CONSIDERATO che, l'assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l'obbligo di imputazione dell'entrata e della spesa all'esercizio in cui le stesse divengono esigibili;

RICHIAMATO il comma 3, art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che recita "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine (...)";

VISTO la Circolare 118/2022 che ha rinviato al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

RICHIAMATO l'art. 163, D.Lgs. 267/2000 che prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio:

- comma 3: "non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.";
- comma 5: "gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
 - tassativamente regolate dalla legge;
 - non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti."

CONSIDERATO che il presente impegno rispetta quanto previsto dal comma 5 dell'art. 163, D.Lgs. 267/2000 in quanto tassativamente regolate dalla legge;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;

VERIFICATA la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 ed il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 come modificato con decorrenza 1 gennaio 2015;

ATTESA la propria competenza ad impegnare i richiamati capitoli di bilancio;

VISTA il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile del Settore Affari Generali;

DETERMINA

- 1- Di approvare, per le motivazioni descritte in premessa, il rinnovo del progetto di affido a favore di n. 2 minori;
- 2- Di assumere l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 14.400,00 con Consorzio Servizi Val Cavallina per l'anno 2023;
- 3- Di imputare la spesa, in base al sorgere dell'obbligazione a pagare, al cap. 12011.04.0010 "TRASFERIMENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI" del bilancio provvisorio 2022/2024 dando atto che la stessa rispetta quanto previsto dal comma 5 dell'art. 163, D.Lgs. 267/2000 in quanto a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;
- 4- Di dare atto che la spesa sopraindicata - secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria di cui al decreto 118/2011 - viene imputata all'esercizio 2023 quando ne è prevista l'esigibilità;
- 5- Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 6- Di dare atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147- bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Responsabile del
Settore I - Affari Generali
Bergamelli Francesco / ArubaPEC S.p.A.

